



**Accordo quadro ex articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
per il servizio di supporto all'Ufficio stampa per gli eventi di Fondazione Sistema Toscana
CIG: B7C08124CE**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Marte Comunicazione snc, con sede legale a Prato, in via Grocco n.5, codice fiscale e partita IVA n. 01978640975, in persona della sua Legale rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominato anche soltanto **"Affidatario"** o **"Esecutore"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore Operativo (DO) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dalla Responsabile dell'Ufficio Stampa in FST, Mariangela Della Monica (recapito e-mail: m.dellamonica@fst.it).
1. Il ruolo di Responsabile della fase di affidamento è assunto da Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso accordo quadro discendono.
2. Tali Incarichi possono essere assegnati per il servizio di supporto alle attività dell'Ufficio stampa di Fondazione Sistema Toscana per gli eventi di ambito enogastronomico, a titolo indicativo e non esaustivo: Buywine Toscana, Primanteprima, Buyfood Toscana, Selezione degli oli.
3. A titolo indicativo e non esaustivo, le attività oggetto dell'AQ sono dettagliate di seguito:
 - a. supporto all'organizzazione di conferenze stampa,
 - b. accoglienza dei giornalisti italiani e stranieri agli eventi,
 - c. stesura di comunicati stampa e invio a mailing list mirate,
 - d. invio di inviti stampa e recall,
 - e. organizzazione press tour con i giornalisti nazionali e di settore,
 - f. redazione di cartelle stampa.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente AQ l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'AQ medesimo (cfr. supra Art. 2 commi 3 e 4). Gli Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura
2. Ogni singolo contratto applicativo è stipulato con la sottoscrizione di un Ordine, trasmesso per posta elettronica dalla Committente alla seguente casella di posta elettronica: marte.comunicazione@gmail.com.
3. Il RUP prima di procedere all'invio formale dell'Ordine procede a richiedere un Preventivo per valutare dal punto di vista tecnico, economico e di tempistiche, la proposta dell'Affidatario.
4. Ciascun Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni la cui esecuzione la Committente richiede all'Affidatario. In particolare, l'Ordine deve contenere:



- a. Numero e nome dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. CUP (qualora presente);
 - f. Codice commessa;
 - g. Corrispettivo;
 - h. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - i. Termini temporali per l'emissione della/delle fattura/fatture,
5. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
 6. L'Affidatario, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce, sottoscritto per accettazione.
 7. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a trasmettere l'Ordine firmato digitalmente dal Direttore di FST.
 8. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
 9. L'incarico assunto con la ricezione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente AQ e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento.
 10. Il DEC oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal DEC (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità. Al termine delle attività previste in ciascun Ordine il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.
 11. Al termine dell'esecuzione dell'AQ il RUP provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente AQ è di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre Iva. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. L'importo dei singoli ordini emessi sarà computato in base ai costi indicati nel *Prezzario*, parte integrante e imprescindibile del presente AQ.
3. Si precisa che l'importo del corrispettivo dell'incarico, si deve intendere sempre a corpo, in funzione dell'entità delle attività oggetto dello stesso e del budget reso disponibile da parte di FST per lo svolgimento delle attività oggetto di ogni singolo contratto d'opera.
4. FST a sua discrezione per taluni eventi complessi (vedi Buywine e Buyfood), comunicandolo al Fornitore, potrà prevedere a gestire direttamente le spese di vitto, alloggio e trasporto, per l'Esecutore.
5. Per l'esecuzione degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

1. A partire dal tredicesimo mese di esecuzione del Contratto, l'Affidatario può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula della presente scrittura. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 4 comma 1. Diversamente ancora, infine, per unilaterale volontà della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice (cfr. co. 1 e 2 dell'Art.7 – Sospensione dell'Accordo quadro, recesso e opzioni).

Art. 7 - Sospensione dell'Accordo quadro, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione dell'Incarico sospeso.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligato entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo dell'AQ.
4. È vietata la cessione totale o parziale dell'AQ.
5. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
6. **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in caso di nuovi straordinari eventi, per il massimo del 50% dell'importo iniziale
7. **Proroga** - La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mensilità alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a €25.000,00 oltre IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.
8. **Estensione temporale** - FST si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell'AQ fino a un massimo di 24 mensilità qualora l'importo massimo supra Art.4 non venga esaurito nell'iniziale durata dell'AQ ovvero 24 mensilità ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Esecutore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.
9. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'AQ è pari a € 62.500,00 oltre IVA e altri oneri qualora previsti.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 9 – Copyright

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle



previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente AQ comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.2.

2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Esecutore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito del/dei contratti di appalto scaturiti dal presente Accordo quadro.
4. Il materiale prodotto nel corso e per l'esecuzione dei singoli contratti d'opera è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà della FST.
5. FST riserva all'Esecutore la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST.

Art. 10 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dall'*Allegato A* e nel presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Ordine nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente AQ.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dall'*Allegato A*, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e



L'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 11 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Esecutore la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti indicati nell'Ordine e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La cadenza dell'emissione delle fatture è indicata nell'**Ordine**;
 - Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, i riferimenti all'incarico di seguito indicati:
nome* _____
CUP dell'ordine*: _____
CIG dell'ordine: * _____
CIG dell'Accordo quadro: B7C08124CE
Codice commessa: * _____
**Indicato al momento dell'ordine*
 - La fattura dovrà indicare ogni ulteriore elemento indicato nell'ordine stesso.
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, a 30 gg d.f.f.m.

Art. 12 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.
2. Una volta entrato in possesso della licenza d'uso dei Programmi, il Committente si impegna a non cedere, sub-concedere, o trasferire in qualsiasi altro modo la stessa a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso. Il Committente si impegna altresì a non effettuare un numero di copie del programma oggetto di licenza superiore a quello strettamente per le normali operazioni di back-up o recovery. In ogni caso tali copie restano di proprietà del fornitore e dovranno essere restituite o distrutte a cura del Committente.



Art. 13 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile, si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.



11. Il sub-Responsabile si impegna a tenere aggiornata la Committente di tutti i cambiamenti relativi alle informazioni comunicate attraverso la compilazione dell'allegato 2 al presente contratto - Audit Checklist per i Sub-responsabili di trattamento .

Art. 14 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 17 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: **B7C08124CE**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n.



- 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
 3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Marte Comunicazione snc**
La sig.ra Marzia Morganti

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore, Francesco Palumbo